

Codice A1706B

D.D. 28 novembre 2022, n. 951

**PSR 2014-2022 - Misura 1 - Operazione 1.1.1 - Azione 1 Formazione in ambito agricolo. Determinazione Dirigenziale n. 770 del 30/09/2022: annullamento d'ufficio parziale in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 - nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i..**



**ATTO DD 951/A1706B/2022**

**DEL 28/11/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura**

**OGGETTO:** PSR 2014-2022 - Misura 1 - Operazione 1.1.1 - Azione 1 Formazione in ambito agricolo. Determinazione Dirigenziale n. 770 del 30/09/2022: annullamento d'ufficio parziale in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 - nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Premesso che:

- con D.G.R. n. 43-4411 del 22.12.2021, avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte - Misura 1 – “Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione”
- Operazione 1.1.1 “Formazione Professionale in campo agricolo e forestale” - Azione 1 “Formazione in ambito agricolo” sono state approvate le disposizioni per l’attivazione del Bando n. 3/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1174/A1706B del 31.12.2021 è stato approvato, per l’anno 2021, il Bando n. 3/2021 per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 1, Operazione 1.1.1 “Formazione in campo agricolo e forestale”, Azione 1 “Formazione professionale in campo agricolo”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 266/A1706B del 29.3.2022 sono state apportate alcune modifiche al testo del bando e, tra l’altro, è stato modificato il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno riferito al medesimo Bando prorogandolo dal 31.03.2022 al 30.4.2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 560/A1700A del 13.7.2022 è stata istituita la Commissione per la valutazione dei progetti formativi presentati dai richiedenti.

Dato atto che:

- alla scadenza del bando, sono pervenute tramite SIAP, nei modi e nei tempi stabiliti dal Bando, n. 10 domande di sostegno;

- le stesse sono state verificate ai fini della ricevibilità ed ammissibilità dall'ufficio competente del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, come da verbale del 25.5.2022 agli atti del settore;

- in esito a tale istruttoria sono risultate ammissibili n. 9 domande;

- conseguentemente, dopo l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità, la Commissione per la valutazione delle domande di sostegno ha provveduto a valutare le 9 domande, risultate ammissibili, circa la coerenza dei singoli corsi con la Focus area ed i fabbisogni formativi indicati e successivamente alla valutazione dei progetti formativi in applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 29 - 3652 del 18.7.2016 e del Paragrafo 22 del bando.

Ad esito dei lavori della Commissione, risultante dai verbali agli atti del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, tutti i richiedenti il sostegno ammissibili al finanziamento hanno raggiunto e superato il punteggio minimo di 40 punti, previsto dal Paragrafo 21 del Bando, quale punteggio minimo ai fini dell'ammissione a finanziamento.

Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 770/A1706B del 30.09.2022, nel rispetto dei tempi del procedimento, è stata approvata la graduatoria regionale e l'ammissione a finanziamento dei progetti formativi ammissibili.

La verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte progettuali sono state svolte secondo i criteri prescritti dal Bando.

Tutta la documentazione inerente l'attività istruttoria e la valutazione è agli atti del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Regione Piemonte.

Dato, altresì, atto che:

- delle 10 domande di sostegno pervenute solo 1 domanda (n. 20201382247) è risultata non ammissibile, come da verbale del 25.5.2022 agli atti del Settore competente;

- con nota prot. 11210 (SIAP) del 26.05.2022 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento totale della domanda di sostegno n. 20201382247 ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 17 della legge regionale 14/2014.

Tenuto conto che, trascorso il termine previsto di 10 giorni, non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di rigetto.

Alla luce di quanto sin qui esplicitato l'amministrazione, con nota prot. 170321 (SIAP) del 5.10.2022, ha proceduto a rigettare la domanda di sostegno n. 20201382247, come previsto dal Bando.

Preso atto che, con nota prot. n. 25440 del 26.10.2022, l'Università degli studi di Torino - Area Avvocatura e Servizi legali presentava tardivamente le osservazioni avverso i motivi ostativi all'accoglimento totale della domanda di sostegno notificati da Regione Piemonte con la comunicazione di avvio del procedimento (nota già citata - prot. 11210 -SIAP del 26.05.2022) e contestualmente chiedeva l'annullamento in autotutela del provvedimento di non ammissione a finanziamento della domanda di sostegno presentata.

Rilevato che sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti in tema di procedimento

amministrativo.

Tenuto conto delle osservazioni pervenute al Settore competente che ha svolto l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità.

Ritenuto di accogliere la richiesta di annullamento presentata dal richiedente Università di Torino, nonostante la tardività della medesima.

Visto l'art. 21 nonies, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i., che dispone espressamente "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Considerato che:

- l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);

- l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

- il preminente interesse pubblico di concludere il procedimento avviato con il Bando n. 3/2021 attraverso un provvedimento legittimo non deve pregiudicare e impedire lo svolgimento delle attività da parte di tutti i richiedenti il sostegno che sono presenti in graduatoria.

Verificato che nel caso specifico ricorrono tutti i presupposti di legittimità ed opportunità per agire in autotutela.

Ritenuto quindi di annullare parzialmente d'ufficio, in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. 770/A1706B del 30/09/2022 con riferimento esclusivo alla non ammissibilità della domanda n. 20201382247 presentata dal richiedente Università di Torino come da verbale d'istruttoria agli atti del Settore, ferme restando le disposizioni relative agli altri soggetti partecipanti al bando.

Ritenuto, altresì, di rendere immediatamente esecutivo il suddetto annullamento.

Ritenuto, conseguentemente, di riaprire il procedimento relativo all'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità della domanda e conseguentemente consentire alla Commissione di valutazione l'esame del progetto presentato dal richiedente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1 -- 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - l. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - D.lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" - l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" - art. 97 Costituzione;

*determina*

- di annullare parzialmente d'ufficio, in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. 770/A1706B del 30/09/2022 con riferimento esclusivo alla non ammissibilità della domanda n. 20201382247 presentata dal richiedente Università di Torino come da verbale d'istruttoria agli atti del Settore, ferme restando le disposizioni relative agli altri soggetti partecipanti al bando;

- di rendere immediatamente esecutivo il suddetto annullamento;

- di riaprire il procedimento amministrativo per consentire l'esame della ricevibilità e di ammissibilità della domanda con successivo esame da parte della Commissione di valutazione della proposta progettuale presentata.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Aceto